



## **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE** **Sezione Distaccata Puglia**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 6**

Riunione del 13 gennaio 2012

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco  
Componenti: Avv. Andrea Raffaele Arleo  
Avv. Antonio Capobianco

#### **CAF/03 – 2011/2012 – Appello dell’atleta Barillà Davide avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 14 novembre 2011, per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Ass. Volley Sport Catona**

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore dell’Atleta appellante e il Presidente e il Vice Presidente della Società appellata;
- udito il rappresentante della Procura Federale, Avv. Umberto Pantanella;

#### **PREMESSO CHE**

- la difesa del ricorrente aveva, preliminarmente, formulato richiesta di integrazione documentale in relazione a prenotazioni e visite mediche meglio indicati nell’atto di impugnazione;
- la predetta richiesta deve essere disattesa, in quanto la produzione documentale agli atti di causa è già sufficiente a dirimere la controversia;
- la società Ass. Volley Sport Catona non ha contestato, infatti, la circostanza di non aver sottoposto a visita medica l’atleta Barillà nella stagione agonistica 2010/2011;
- non vi è prova che la società abbia prenotato, in data 27/09/2010, una visita medica per il Barillà da effettuarsi il giorno 29/09/2010, alla luce della dichiarazione negativa fornita dalla ASL di Reggio Calabria con missiva del 22/11/2011;
- in ogni caso, l’atleta incolpevolmente non poteva sottoporsi ai detti accertamenti sanitari, avendo effettuato analisi mediche in data 30/09/2011 in Torino;
- il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell’ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva, ex art. 21 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, rendendosene garante con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di quello per la riaffiliazione;
- la circostanza che l’atleta non sia stato sottoposto ai dovuti controlli clinici nell’ultima stagione sportiva evidenzia un grave disinteresse del sodalizio, non soltanto per la prestazione sportiva del Barillà, ma anche per la sua integrità fisica, oltre che per la sua salute in genere;
- la visita medica deve essere effettuata nel rispetto dell’insopprimibile diritto alla salute di ogni atleta;

- l'esclusiva responsabilità del sodalizio appellato per la mancata sottoposizione a visita medica del Barillà, comporta la dichiarazione dello scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, senza la corresponsione di alcun indennizzo;
- la società non ha richiesto, neanche in via subordinata, la determinazione di una somma a titolo di indennizzo ex art. 34 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- gli altri motivi restano superati ed assorbiti;

P.Q.M.

- in riforma della decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 14 novembre 2011, accoglie l'appello proposto con conseguente scioglimento del vincolo dalla società Ass. Volley Sport Catona;
- dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta per il presente grado di giudizio.

IL SEGRETARIO

*f.to Giuseppe Mastronardi*

IL PRESIDENTE

*f.to Avv. Giuseppe Bianco*

*Affisso in Bari, 23 gennaio 2012*